

e dell'abbinata proposta di legge: BUFFO ed altri (5722).

— Relatore: Serafini.

12. — Seguito della discussione della proposta di legge:

S. 1614-2964-4285 — d'iniziativa dei senatori: AGOSTINI ed altri; VEGAS ed altri; BONATESTA ed altri: Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente del Senato) (7075).

e delle abbinata proposte di legge: BUTTI ed altri; VOLONTÈ ed altri; DE GHISLANZONI CARDOLI ed altri. (5431-5465-5693)

— Relatore: Innocenti.

13. — Seguito della discussione del disegno di legge:

S. 4469 — Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto (Approvato dal Senato) (7021).

— Relatore: Guerzoni.

14. — Seguito della discussione della proposta di legge:

CERULLI IRELLI: Norme generali sull'attività amministrativa (6844).

— Relatore: Frattini.

15. — Seguito della discussione della mozione Pagliarini ed altri n. 1-00303 concernente il riconoscimento del genocidio del popolo armeno.

16. — Discussione del disegno di legge (Dopo le votazioni pomeridiane, per la sola discussione sulle linee generali):

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Pro-

tocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (5491-D).

— Relatori: Cesetti, per la II Commissione, e Trantino, per la III Commissione.

17. — Discussione del disegno di legge (Dopo le votazioni pomeridiane, per la sola discussione sulle linee generali):

S. 4636 — Proroga di termini in materia di acque di balneazione (Approvato dal Senato) (7182).

— Relatori: Occhionero, per l'VIII Commissione, e Giacalone, per la XII Commissione.

(ore 15)

18. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

PROPOSTE DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

II Commissione (Giustizia):

PARRELLI ed altri: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare » (3273).

(La Commissione ha elaborato un nuovo testo);

VII Commissione (Cultura):

RODEGHIERO ed altri: « Norme per la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico-culturale della guerra 1915-1918 » (2792).

CREMA ed altri: « Norme per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della prima guerra mondiale » (3210).

RUFFINO: « Tutela del patrimonio storico e culturale della prima guerra mondiale » (6604).

(La Commissione ha elaborato un testo unificato).

La seduta termina alle 22,10.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI MIMMO LUCÀ, FRANCESCO MONACO, LINO DE BENETTI, GIOVANNI BIANCHI, GIOVANNI ALEMANNO, ROSANNA MORONI, ANTONIO SODA E ROSA JERVOLINO RUSSO SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 159-285-577-1167-2674-3300-3969

MIMMO LUCÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore di questa legge, poiché in essa riconoscono contenuti, ragioni e significati di un impegno al quale molti suoi componenti hanno partecipato con convinzione e competenza. Oggi approviamo un testo nato dal confronto non solo tra forze parlamentari e gruppi politici differenti ma dal dialogo con la pluralità delle associazioni operanti nel nostro paese, che hanno dato un contributo decisivo per conseguire questo obiettivo.

L'approvazione di una legge organica sull'associazionismo era ed è indispensabile per integrare il quadro legislativo di riferimento per la piena valorizzazione delle formazioni sociali. Dopo la legge sul volontariato e quella sulla cooperazione sociale, dopo il provvedimento sulle orga-

nizzazioni non lucrative di utilità sociale e sugli enti non commerciali, la legge che ci accingiamo ad approvare rappresenta una tappa importante lungo il percorso di totale attuazione degli articoli 2, 3, 9 e 18 della Costituzione.

Riporto qui la soddisfazione del nostro gruppo per questo importante risultato, frutto di un lavoro serio della Commissione affari costituzionali, del relatore Soda e della presidente Jervolino, un lavoro al quale molti altri colleghi (e per quello che ho potuto io stesso) hanno portato un significativo contributo. Ci sono stati momenti in cui abbiamo pensato di non farcela, in cui molti altri provvedimenti, talvolta anche meno importanti, acquisivano il diritto di precedenza. Adesso siamo finalmente giunti al traguardo. Il contributo del Governo per garantire l'adeguata copertura finanziaria del provvedimento è stato importante e va dunque riconosciuto.

Credo sia giusto segnalare che il tema della valorizzazione delle associazioni e delle agenzie privato-sociali ha trovato in questi anni ampio riconoscimento nella produzione legislativa. Penso alla legge Bassanini, ai provvedimenti sull'infanzia, sull'immigrazione, sulla obiezione di coscienza, sulle tossicodipendenze, sulla sanità, sulla protezione civile, sui diritti del consumatore e poi alla riforma dell'assistenza, approvata da questa Camera, o a quella sui patronati approvata dal Senato, allo stesso disegno di legge del Governo sul servizio civile (purtroppo incagliato in Commissione al Senato).

La legge che votiamo oggi è richiesta da molti anni ed è necessaria per valorizzare una grande risorsa democratica del nostro paese, per misurarne e riconoscerne i valori di utilità sociale.

L'associazionismo è da tempo alla ricerca di un ruolo nuovo nella società, un ruolo che gli compete per i fenomeni che rappresenta, per l'interpretazione dei bisogni di tanti cittadini, per la capacità di dare risposte concrete ad esigenze che sono alla base della convivenza civile. Solo una nuova legislazione poteva sottrarre la realtà di questi soggetti all'immagine del-

l'assistenza protetta, del volontariato di supplenza, del finanziamento clientelare.

L'obiettivo, dunque, è quello di conoscere il lavoro importante svolto dalle associazioni in forme capillari e con grande efficacia, per alimentare quella che i giuristi chiamano la « Costituzione materiale » dello Stato, in molti campi della vita sociale e civile, e per dare concreta attuazione al principio costituzionale della partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese, soprattutto a livello delle comunità locali.

La legge non riguarda solo le grandi associazioni come le ACLI, l'ARCI, la Lega ambiente, l'Agesci, l'Università della terza età, l'Associazione nazionale degli alpini, quelle pacifiste, le associazioni familiari, quelle di genere, e tutte le altre che sarebbe troppo lungo elencare. Penso anche a quei soggetti radicati nelle realtà locali come le Proloco, i circoli di diversa ispirazione ideale, culturale e religiosa, i gruppi locali di solidarietà e così via.

È nelle esperienze di queste realtà che incontriamo il tema della cittadinanza attiva e responsabile, quindi di quella cultura della responsabilità che può alimentarla e sostenerla e di cui il nostro paese ha immenso bisogno. Nelle culture storiche della sinistra la solidarietà è stata sempre agganciata alla comunanza di condizione e di interessi. Nella tradizione cristiana si è nutrita anche di una cultura della reciprocità e della condivisione. Più recentemente è lo stesso associazionismo ad innestare sulla cultura della reciprocità la moderna cultura dei diritti: una buona sintesi.

Nell'era della complessità e degli antagonismi tra interessi diffusi tutto questo però non basta più: c'è bisogno di una cittadinanza che sa direttamente investire la sfera della politica, che si predispone ad esercitare funzioni non marginali di innovazione sociale e di modernizzazione istituzionale, che si impegna, infine, nel rafforzamento della coesione sociale e delle dinamiche democratiche delle quali si rende consapevole e responsabile.

Noi abbiamo ispirato l'azione parlamentare e di Governo di tutti questi anni

al principio di sussidiarietà. Le politiche dell'Ulivo e del centro-sinistra si sono cioè fondate sull'idea che lo Stato debba impegnarsi a sostenere e promuovere reti pluralistiche di associazioni, non solo allo scopo di aumentare la possibilità di scelta fra i servizi, in una dimensione pubblica allargata al privato-sociale del sistema di sicurezza sociale ma, anche e insieme, per far crescere l'azione democratica diretta, la partecipazione, la solidarietà, la cultura e la pratica dei diritti di cittadinanza, facendo riferimento pure ai nuovi problemi posti dalla formazione di comunità multietniche e multiculturali.

Questa legge si colloca cioè nel solco di una scelta importante in direzione della sussidiarietà orizzontale, che non può essere appiattita sul concetto di federalismo, inteso come semplice decentramento di funzioni tra Stato centrale e amministrazioni locali, o come principio di divisione del lavoro tra i diversi livelli della pubblica amministrazione. La nostra idea di sussidiarietà si fonda sullo sviluppo delle sfere di autonomia e di responsabilità dei corpi intermedi, dal volontariato all'associazionismo, dalla cooperazione all'impresa sociale. Siamo sempre più consapevoli cioè del fatto che il governo della società e del territorio passa attraverso l'interazione tra diversi soggetti: attori pubblici, associazioni, soggetti del privato sociale.

Sappiamo che proprio la diffusione di strutture associative e solidali costituisce un « capitale sociale » crescente, che favorisce lo sviluppo e il funzionamento delle istituzioni. Oggi l'associazionismo è in crescita. Da un recente rapporto dell'IREF risulta che sono oltre 9 milioni i cittadini associati alle associazioni di promozione sociale, il 20 per cento degli italiani in età adulta. Si tratta dunque di un soggetto capace di suscitare partecipazione e coinvolgimento crescenti. Seguono in graduatoria i sindacati con il 14,4 per cento, le organizzazioni professionali e di categoria con il 9,1 per cento e i partiti politici con il 4 per cento.

Aumentano significativamente gli aderenti alle associazioni di utenti e consu-

matori, della difesa dei diritti civili, educative e di formazione, e a quelle socio-assistenziali, di cooperazione internazionale e di aiuto al terzo mondo. Si tratta di una crescita che va assecondata, che le istituzioni devono assicurare per garantire una più estesa e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita democratica del paese, in una dimensione di pluralismo sociale e culturale diffuso e radicato.

Il testo di legge che stiamo per approvare va in questa direzione. Per questa e per le altre ragioni esposte precedentemente, dunque, i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore.

FRANCESCO MONACO. Onorevoli colleghi, il gruppo dei Democratici voterà a favore di questo provvedimento; un sostegno convinto, condiviso da tante realtà e da tanti cittadini che in queste hanno ritrovato la forma di una partecipazione attiva alla vita della loro comunità.

Questa legge rappresenta un altro passo avanti verso una normativa organica e moderna sull'associazionismo e sulle attività di promozione sociale.

Negli anni che separano questa nostra discussione dall'originario deposito dei progetti di legge — molti dei quali risalgono al 1996 — milioni di italiani, per la verità in numero sempre maggiore, hanno continuato a spendere il loro tempo, le loro energie, la loro passione a favore degli altri, delle loro comunità, contribuendo alla crescita morale e culturale del paese.

Secondo le rilevazioni ISTAT, nel 1997 erano iscritte ai vecchi registri previsti dalla legge del 1991 oltre 11 mila associazioni, con un incremento del 40 per cento rispetto a due anni prima e un *trend* in crescita, tanto che ormai oltre 14 milioni di persone sono in qualche modo coinvolte in attività di volontariato di vario genere.

Si tratta di associazioni, movimenti e comitati, formazioni sociali per le quali la considerazione del legislatore è stata per decenni distratta e inadeguata, quasi relegando un fenomeno democratico e di partecipazione, pure così importante, nel

« non detto » delle norme, nell'improvvisazione e nella deroga alle vigenti normative, anziché suggerire un quadro coerente e completo di regole che consentano i controlli e favoriscano la promozione delle attività.

Tuttavia, in questa legislatura si è iniziato a porre mano a un progetto complessivo di innovazione normativa, anche per ottenere un riordino della legislazione volto a valorizzare al massimo le attività sociali e culturali, capaci di diffondere sul territorio una cultura di « partecipazione, solidarietà e pluralismo », come recita l'articolo 1 del testo che oggi votiamo in aula, che innerva il tessuto democratico del paese.

Con il decreto legislativo n. 460 del 1997 si è proceduto a riformulare la disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le ormai famose ONLUS, prevedendo un regime fiscale agevolato e la detrazione degli importi donati da privati a queste finalità. Si è trattato di un caposaldo legislativo, pure da rivedere in alcuni aspetti, che ha risolto questioni pratiche non di poco conto e dato un modello di riferimento chiaro per l'esercizio delle attività *non-profit*.

Con diversi provvedimenti successivi, poi, si è anche inciso nella regolamentazione delle fondazioni, strumento in altri paesi importante di affiancamento e sostegno delle attività dell'associazionismo e del terzo settore.

Mancava, ed era molto attesa da questo vasto mondo, una legge generale, un testo che colmasse le lacune nello spazio giuridico delle istituzioni sociali, una normativa di riordino per le associazioni di promozione sociale, che servisse da una parte a innovare alcuni istituti giuridici non più adeguati alla realtà che oggi il mondo dell'associazionismo rappresenta (si pensi alle nuove norme sulle donazioni o sulla responsabilità civile dei rappresentanti delle associazioni), dall'altra a istituire controlli e organi di vigilanza più severi, onde evitare il ricorso abusivo alle normative più favorevoli sul piano fiscale.

Era poi tempo che si provvedesse a coinvolgere l'associazionismo in una più

ampia strategia pubblica di diffusione della partecipazione e di rinnovamento delle comunità, in un'azione coerente che aiuti la socializzazione, si ponga in ascolto delle formazioni sociali di base e le valorizzi nella programmazione degli interventi e delle politiche, come la legge intende fare attraverso gli osservatori del volontariato e l'ingresso di alcuni esponenti di questi mondi nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Infine, era importante sancire i principi generali cui dovranno attenersi, in spirito federalista e di sussidiarietà, le regioni e le province per regolare i rapporti con il mondo associativo locale, trasformandolo da semplice soggetto passivo di elargizioni e prebende in protagonista attivo delle proposte e delle azioni politiche rivolte alla società civile.

Si tratta di una legge coerente con uno dei principi fondamentali della Costituzione: quello pluralistico che, come fa l'articolo 2, iscrive le formazioni sociali nell'architettura dello Stato.

LINO DE BENETTI. Giunge all'approvazione della Camera, dopo un lungo (5 anni) iter alla Camera. Mi auguro che il Senato lo approvi subito.

Il valore sociale e l'utilità sociale dell'associazionismo è un riconoscimento importante per il nostro paese.

Le trasformazioni sociali spesso, troppo spesso, cominciano da sole e vanno avanti rispetto ai governi e agli Stati che spesso, troppo spesso, ne inseguono le conseguenze e non ne capiscono le cause.

Questo provvedimento riesce a cogliere invece una grande trasformazione sociale. Norma l'esistente, ma non lo fotografa soltanto. Interviene, sostiene, ne articola la presenza nelle regioni e nelle province autonome.

Le associazioni di promozione sociale fanno parte di un tessuto storico del nostro paese che intreccia molteplici culture di riferimento e non una sola, culture spesso anche diverse tra loro, alcune volte persino difformi. Ma qui appunto è il merito di questo provvedimento.

Segnalo che, credo per la prima volta, entrano nell'ordinamento legislativo ita-

liano, ma in alcuni Stati europei è già così, le motivazioni ideali, demateriali, entra la « ricerca etica e spirituale come valore di utilità sociale ».

Debbo segnalare al Governo e al Parlamento una lacuna grave, non nel provvedimento, ma nell'ordinamento italiano. È la seconda riforma che facciamo insieme alle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) in cui si sente l'assenza di un sostegno nella più grande riforma del codice civile in materia di associazioni, cioè di un rinnovato impianto civilistico che si aspetta da quarant'anni.

Mi auguro che il gruppo di lavoro di insigui giuristi che il ministro Turco aveva coraggiosamente e avvedutamente promosso, possa invece continuare in modo da lasciare almeno alla prossima legislatura il lavoro predisposto.

Ringrazio la presidente Jervolino Russo, il Governo nella persona del sottosegretario Montecchi e il relatore Soda per un lavoro prezioso, certamente laborioso, ma davvero utile ed estremamente aperto.

I deputati del gruppo misto-Verdi-l'Ulivo voteranno a favore di questo provvedimento.

GIOVANNI BIANCHI. Esprimendo il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo non posso esimermi dal rammentare come venga da lontano quanto meno l'attesa per questo provvedimento che definisce, nei termini di una legge quadro, una disciplina organica per le associazioni di promozione sociale.

Quella compiuta dall'associazionismo è una mole di lavoro impressionante e perfino difficilmente quantificabile. Difficile da parametrare perché si colloca a cavallo tra radicamento delle diverse culture popolari e i saperi di una società complessa. A cavallo tra gratuità e professionalità, tra società civile e istituzioni, tra la competenza che si confronta con il mercato e il dono. Elementi che costituiscono insieme, la « corrente calda » dell'associazionismo. Senza la presenza del quale le stesse istituzioni si ridurrebbero in troppi casi a fredda geometria, man-

cando l'occasione di un rapporto in presa diretta con il sociale e l'opportunità di configurarsi come eventi.

Per questo stupisce, semmai, il ritardo con il quale questa legge — pur vivacemente auspicata — approda finalmente all'approvazione parlamentare, dopo quella sul volontariato e la cooperazione. Comunque una lacuna viene così colmata e un debito saldato.

L'associazionismo infatti è risorsa irrinunciabile della cittadinanza, delle sue ragioni seminali, delle sue forme, della sua evoluzione. Né va messa tra parentesi la circostanza che la legge, giunta finalmente al traguardo, corona e mette ordine in una produzione abbondante già verificatasi a livello regionale. Per questo l'associazionismo, indispensabile alla civile convivenza, non può essere scambiato con « l'ambulanza » in grado di soccorrere i guasti della pubblica amministrazione. Anzi, si pone come luogo costituente della partecipazione e, se è possibile dire, ricostituente della cittadinanza.

Se non è possibile pensare la società al di fuori del suo rapporto con lo Stato (lo ricordava Aldo Moro alla Costituente), è altresì oggi impossibile pensare uno Stato moderno avulso dal suo quotidiano rapporto con il tessuto associativo del civile. Non altrove nasce la partecipazione, senza la quale la democrazia è destinata a deperire.

Tutte ragioni che legittimano il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Popolari e democratici-l'Ulivo.

GIOVANNI ALEMANNI. Questa legge nasce da un testo unificato di cui una parte significativa è tratta dalla proposta di legge presentata dal gruppo di Alleanza nazionale (primo firmatario Galeazzi). Non si tratta solo di un contributo formale, ma della consapevolezza profonda che le associazioni di promozione sociale aspettavano da tempo una legge che confermi loro personalità giuridica.

Si completa così il « trittico » delle leggi fondamentali sul *non-profit*, insieme alle leggi quadro sul volontariato e sulla cooperazione sociale, elemento base della legge sulla disciplina fiscale delle

ONLUSS. Il ritardo con cui la presente legge viene approvata è tutto da attribuire alla maggioranza governativa, che per quattro anni ha perso tempo per presunte mancanze di « disponibilità finanziaria ».

Il gruppo parlamentare di Alleanza nazionale ha invece sostenuto tutto l'iter legislativo con un impegno costruttivo e propositivo, del quale la relatrice della legge, Rosa Jervolino Russo, ha avuto modo più volte di darne atto. In particolare, il gruppo di Alleanza nazionale si è battuto per inserire l'elettricità dell'osservatorio nazionale, introducendo un mero criterio di rappresentatività democratica dei gruppi intermedi della società civile organizzata.

Per questo il gruppo parlamentare di Alleanza nazionale dà voto favorevole alla presente legge.

ROSANNA MORONI. Finalmente siamo giunti all'approvazione di un disegno di legge in gestazione da molti anni e particolarmente atteso nel mondo dell'associazionismo. La proposta di legge Lucà, sottoscritta anche dal nostro gruppo e assunta come base della discussione che ha portato al testo odierno, è stata ripresentata infatti nel maggio 1996, ma era già stata proposta all'esame della Camera nella precedente legislatura, con l'intento di completare il quadro di norme in materia iniziato nel 1991 con le leggi sul volontariato e sulle cooperative sociali.

Detta proposta nasceva dalla necessità di definire una legislazione per il mondo dell'associazionismo, un mondo che, col passare degli anni ha assunto un ruolo e un significato sempre più pregnanti in termini di presenza sociale, di partecipazione democratica, di contributo alla crescita di valori, almeno per noi fondamentali, quali la solidarietà e la cittadinanza attiva. Nasceva anche dall'esigenza di porre fine ad aspetti inconciliabili anche eticamente con la natura stessa dell'impegno solidale, che vedevano questo mondo e queste attività condizionati da comportamenti discrezionali o arbitrari, se non addirittura da logiche di clientelismo e di scambio.

Con la legge in votazione si riaffermano invece principi fondamentali del

vivere civile, principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale, riguardanti l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale, l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, il dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale della società. Si tratta di regole improntate dalla volontà di garantire i diritti inviolabili dell'essere umano, sia come singolo che come membro di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, così come afferma il primo comma dell'articolo 2.

Con la presente legge si dà seguito anche all'indicazione dell'articolo 18 della Costituzione, che riconosce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente.

Si tratta quindi di una legge importante per i contenuti e per il numero dei soggetti che coinvolge.

La realtà associativa è infatti un universo eterogeneo di gruppi, organizzazioni, movimenti: milioni di iscritti, milioni di donne e uomini solidali di cui hanno bisogno, oggi come ieri o, forse, ancor più di ieri, la dimensione e la complessità delle sfide imposte dalla globalizzazione. Un universo fatto di servizio gratuito, disinteressato e spontaneo; di presenza a tutela dei diritti di cittadinanza, soprattutto per chi versa in condizioni di difficoltà materiali e relazionali; di impegno per la partecipazione, per la dignità e la libertà degli esseri umani — siano essi anziani, malati, immigrati, o altro; di contributo alla rimozione di ostacoli che producono disagio ed emarginazione; di relazioni umane e ricerca di valori etici.

Non intendo — sia chiaro — raffigurare un mondo paradisiaco. Tale non è né deve essere, ma rappresenta sicuramente una scelta di civiltà, nonché un utile contrappeso di fronte al dilagare di logiche mercantili che marginalizzano sempre più la persona. E, a proposito di mercato, mi auguro che non si guardi all'associazioni-

simo sociale come ad un possibile supplente dello Stato in termini di supporto del *welfare*, nella prospettiva di una riduzione della spesa sociale e dei servizi pubblici e che non si cerchi di utilizzare questa legge come un grimaldello per destrutturare l'assetto istituzionale delle responsabilità pubbliche statali.

Non saremmo infatti disponibili ad un'idea di sussidiarietà orizzontale fondata su un ruolo dell'associazionismo come soggetto istituzionale. Semmai questa realtà rappresenta un luogo di presa di coscienza sociale e un incentivo per lo Stato verso la difesa e la ristrutturazione di uno Stato sociale che non generi esclusioni.

Con la legge in esame il Parlamento prende dunque atto della preziosa funzione sociale derivante dalla partecipazione dei cittadini alla vita collettiva e, per valorizzarla, detta una normativa di sostegno alla pluralità di associazioni presenti nella società civile, ponendo fine ad aiuti discrezionali e fissando regole certe, oggettive e uniformi; una normativa che offre strumenti per lo svolgimento di attività caratterizzate da una scelta di solidarietà e gratuità in ambiti, tutti di grandissimo rilievo, che vanno dalla tutela e promozione dei soggetti svantaggiati, al contrasto delle discriminazioni nei confronti di cittadini in condizioni di marginalità sociale, alla salvaguardia dell'ambiente, alla diffusione di cultura.

Con questa legge si ribadisce l'interesse della Repubblica a riconoscere il valore sociale dell'associazionismo e delle sue varie espressioni, a promuoverne lo sviluppo, a favorire il suo contributo alla crescita civile, culturale e morale dell'intera comunità. Importante è la definizione dei caratteri distintivi e delle regole cui i comportamenti delle associazioni di promozione sociale devono uniformarsi, in modo da escludere associazioni che in realtà perseguono scopi diversi dall'utilità sociale. Altrettanto importanti sono i meccanismi di sostegno finanziario e la possibilità di utilizzare strutture pubbliche.

Per quanto ci riguarda, come gruppo Comunista, avremmo preferito definire

meglio certi aspetti colpiti puntualmente nel parere a suo tempo espresso dalla Commissione affari sociali — con particolare riguardo alla presenza di rappresentanti di ciascun osservatorio regionale nell'osservatorio nazionale — in modo da meglio riconoscere il contributo delle associazioni presenti solo a livello locale e da rispondere più adeguatamente alle loro esigenze. Parimenti ritenevamo condivisibili l'osservazione e le condizioni proposte dalla Commissione lavoro e solo parzialmente accolte.

Vorrei fare ancora un'ultima considerazione: nel momento in cui questa legge giungerà alla definitiva approvazione, avremo nella nostra legislazione almeno tre importanti leggi sul terzo settore, la n. 266 del 1991 sul volontariato, la n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali e quest'ultima sull'associazionismo sociale, oltre a numerose altre disposizioni anch'esse di indubbio rilievo.

Una distinzione netta tra questi settori mi sembra ardua, anzi mi pare che spesso le funzioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale siano addirittura sovrapponibili. Diverso, in parte, può essere il discorso riguardo alle cooperative sociali, perché si tratta appunto di cooperative.

Alla luce di queste considerazioni — credo abbastanza oggettive — mi chiedo se non sarebbe opportuno, o addirittura necessario, unificare tutte le disposizioni in materia in un solo testo di legge, in modo, da un lato, da non rischiare di produrre discriminazioni nel trattamento di attività sostanzialmente identiche, dall'altro da semplificare la lettura e la comprensione della normativa per i destinatari.

Mi rendo conto che questa proposta non può avere seguito in questa legislatura, visto che il ritardo accumulato e il breve tempo ancora a disposizione potrebbero mettere a repentaglio l'approvazione di un provvedimento molto atteso dagli operatori del settore, ma credo sia utile una riflessione sull'opportunità di giungere successivamente alla stesura di un testo unico.

Pur con queste perplessità il testo in esame è complessivamente positivo, dichiarato quindi il voto favorevole dei deputati del gruppo Comunista.

ANTONIO SODA. Questo provvedimento completa, dopo anni di attesa e dopo l'approvazione delle leggi sul volontariato e sulle cooperative sociali, l'ordinamento delle istituzioni sociali.

La tutela legislativa delle istituzioni sociali in una moderna e complessa democrazia rappresenta la scelta della costruzione di uno Stato che vede al centro l'individuo e le formazioni nelle quali si esplicano i diritti e i doveri della personalità, nelle quali si manifesta la civiltà delle relazioni umane non condizionate dall'interesse patrimoniale, lucrativo, egoistico.

Sono in sostanza lo strumento primario nel quale la persona è valorizzata in sé a prescindere dallo *status* sociale e dalle condizioni economiche, dalle origini, dalla provenienza. Le associazioni di promozione sociale raccolgono oggi oltre 10 milioni di cittadini, in una rete diffusa sul territorio di circoli ricreativi, culturali, spirituali, che definiscono il tessuto forte di una società colta e insieme aperta, libera, capace di affrontare con coraggio e serenità il suo avvenire.

Questa rete diffusa è dunque la prima garanzia della coesione sociale, strumento prioritario di un ordinato svolgimento della vita civile di un paese.

La solitudine — e non solo l'esclusione e l'emarginazione — è la condizione dell'animo che accentua tutte le paure e le insicurezze. La vita associativa, con la sua ricchezza di confronto e di vivere comune, con la sua capacità di costruire un dialogo permanente fra distinte esperienze, diverse percezioni, contrastanti emozioni, è la premessa per una solida risposta al dramma delle lacerazioni, delle angosce delle società complesse.

Associazioni fattive di coesione sociale, dunque: già questa prima ragione è di per sé sola sufficiente a rendere doverosa da parte di questa Assemblea l'approvazione della legge. Vi sono poi ragioni ulteriori che sollecitano una rapida approvazione di questo testo, frutto di un iter lungo

complesso e tormentato, sul quale infine quasi tutte le forze politiche si sono ritrovate come raramente accade su questioni di principio e di ordinamento.

Fra queste: la certezza della disciplina giuridica per migliaia di circoli; la garanzia della tutela nella trasparenza, delle associazioni libere dei cittadini; le prospettive di sviluppo degli associati attraverso la previsione dell'osservatorio del rapporto con le istituzioni italiane e con quelle istituzioni europee.

Ritengo dunque che il Parlamento italiano possa essere orgoglioso di questa legge.

ROSA JERVOLINO RUSSO, *Presidente della I Commissione*. Come presidente della Commissione affari costituzionali che ha approvato in sede redigente la legge desidero non soltanto — come è logico — esprimere voto favorevole al provvedimento ma formulare alcuni ringraziamenti.

L'iter di questa legge è stato lungo e complesso: desidero quindi ringraziare il relatore, onorevole Soda, e il sottosegretario, onorevole Elena Montecchi che, a nome del Governo, ha seguito il provvedimento e che si è anche impegnata fortemente per sbloccare il problema della copertura finanziaria.

Un ringraziamento vivo va poi ai presentatori delle varie proposte di legge, nonché al mondo della solidarietà ed alle associazioni — grandi e piccole come dimensioni organizzative, ma tutte « grandi » nello spirito che le anima — che hanno sempre seguito e sostenuto il provvedimento.

La legge che oggi variamo ha una radice antica che parte dalla Conferenza nazionale di Assisi del marzo 1988 — la prima conferenza del mondo della solidarietà valuta dal Presidente del Consiglio Goria — ed è attesa fin da quando, nel 1991, sono state approvate la legge quadro sul volontariato e quella sulle cooperative di solidarietà sociale. Il provvedimento si radica nelle scelte di fondo della nostra Costituzione, laddove, all'articolo 2, essa

richiede « l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà » ed, all'articolo 4, prevede, per ogni cittadino, lo svolgimento di una funzione che concorra al progresso della società.

Sono queste le scelte che disegnano il tessuto fortemente solidaristico del nostro assetto costituzionale il quale prevede poi in modo espresso il diritto di associarsi liberamente.

Non si tratta quindi di un provvedimento di carattere settoriale. Esso sostiene ed incentiva un modello di cittadinanza « attiva » secondo una scelta di etica della solidarietà e della responsabilità o meglio della corresponsabilità.

Credo che una delle più grandi ricchezze del nostro paese sia data proprio dal diffondersi dell'associazionismo che costituisce uno dei collanti vivi della comunità civile.

La legge avrà certamente anche una sua forza propulsiva. Non è vero — come pure è stato sostenuto in quest'aula — che, nel legiferare, abbiamo pensato soltanto alle associazioni di carattere nazionale. È tutto il reticolo complesso, ricco e variegato dell'associazionismo di base, delle organizzazioni a carattere locale che sono state costantemente presenti alla nostra attenzione e il ministro per la solidarietà sociale, Livia Turco, che dovrà essere, a livello centrale, il motore per l'applicazione della legge ne saprà, certamente, valorizzare tutti gli aspetti.

Mi sembra profondamente significativo che questa legislatura, caratterizzata dall'attenzione viva per le autonomie istituzionali, vari — sono sicura che anche il Senato lo farà al più presto — la legge quadro sull'associazionismo. È un modo per far progredire insieme società civile ed istituzioni democratiche nella logica personalistica e comunitaria che caratterizza la nostra Costituzione. La logica della solidarietà è la logica del vero sviluppo « di tutto l'uomo e di ogni uomo » ed a questa logica la legge che stiamo per approvare darà, ne sono sicura, un contributo essenziale.

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI INSERITI IN CALENDARIO

DDL DI RATIFICA 5491-D – LOTTA ALLA CORRUZIONE
TEMPO COMPLESSIVO: 3 ORE E 45 MINUTI, COSÌ RIPARTITI:

Relatori	20 minuti
Governo	10 minuti
Richiami al regolamento	5 minuti
Tempi tecnici	10 minuti
Interventi a titolo personale	30 minuti (con il limite massimo di 4 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	2 ore
<i>Democratici di sinistra–l’Ulivo</i>	<i>21 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>25 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>23 minuti</i>
<i>Popolari e democratici–l’Ulivo</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>18 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>8 minuti</i>
<i>I Democratici–l’Ulivo</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>7 minuti</i>
Gruppo Misto	30 minuti
<i>Verdi</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>6 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Rinnovamento italiano</i>	<i>2 minuti</i>
<i>CDU</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>2 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>2 minuti</i>

DDL 7182 – PROROGA TERMINI ACQUE DI BALNEAZIONE
(TEMPO COMPLESSIVO: 13 ORE E 35 MINUTI)
DISCUSSIONE GENERALE: 8 ORE E 45 MINUTI, COSÌ RIPARTITI:

Relatori	30 minuti
Governo	20 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti
Interventi a titolo personale	1 ora (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	5 ore e 45 minuti
<i>Democratici di sinistra –Ulivo</i>	<i>34 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>1 ora e 14 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>1 ora e 7 minuti</i>
<i>Popolari e democratici–l’Ulivo</i>	<i>31 minuti</i>
<i>Lega Nord Padania</i>	<i>49 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>30 minuti</i>
<i>I Democratici–l’Ulivo</i>	<i>30 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>30 minuti</i>
Gruppo Misto	1 ora
<i>Verdi</i>	<i>11 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>11 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Rinnovamento italiano</i>	<i>5 minuti</i>
<i>CDU</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>3 minuti</i>

SEGUITO ESAME: 4 ORE E 50 MINUTI, COSÌ RIPARTITI:

Relatori	20 minuti
Governo	15 minuti
Richiami al regolamento	10 minuti
Tempi tecnici	15 minuti

Interventi a titolo personale	45 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	2 ore e 20 minuti
<i>Democratici di sinistra–l'Ulivo</i>	<i>21 minuti</i>
<i>Forza Italia</i>	<i>31 minuti</i>
<i>Alleanza nazionale</i>	<i>27 minuti</i>
<i>Popolari e democratici–l'Ulivo</i>	<i>12 minuti</i>
<i>Lega forza Nord Padania</i>	<i>19 minuti</i>
<i>UDEUR</i>	<i>10 minuti</i>
<i>I Democratici–l'Ulivo</i>	<i>10 minuti</i>
<i>Comunista</i>	<i>10 minuti</i>
Gruppo Misto	45 minuti
<i>Verdi</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>8 minuti</i>
<i>CCD</i>	<i>8 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Rinnovamento italiano</i>	<i>4 minuti</i>
<i>CDU</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Federalisti liberaldemocratici repubblicani</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Patto Segni riformatori liberaldemocratici</i>	<i>2 minuti</i>

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23,45.